



## COMUNE DI BRESCIA

**OGGETTO:** ORDINANZA per il contrasto alla prostituzione su strada a tutela della circolazione stradale, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

### IL SINDACO

Premesso che, in ragione del numero di abitanti e dell'articolato sistema economico e dei servizi della città e dei comuni confinanti, il territorio del Comune di Brescia è oggetto di un costante ed elevato flusso automobilistico durante tutto l'arco dell'anno e in tutte le ore del giorno e della notte;

Rilevato che sul territorio del comunale il fenomeno della prostituzione su strada, anche nei tratti oggetto di divieto di fermata, rappresenta una presenza costante e di impatto notevole nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalle Forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Locale;

Rilevato, altresì, che i soggetti che richiedono prestazioni sessuali sono prevalentemente alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via e compiono spesso manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità; peraltro anche l'abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione su strada causa turbativa alla sicurezza stradale e alla pubblica incolumità ed offende la pubblica decenza;

Valutato che il fenomeno del meretricio su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento della prostituzione, anche minorile;

Valutato, altresì, che tale fenomeno lede il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'art. 1 del DM 5.8.2008 del Ministero dell'Interno, come *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate a tutela della sicurezza della

circolazione stradale, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nonché con il fine di ridurre fortemente gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi che sono le prime vittime;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come novellato dalla Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.02.2000 n. 267;

Vista l'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, così modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni contenute nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";

Vista la deliberazione G.C. n. 707 del 26.08.2008;

### **ORDINA**

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque alla guida di veicoli arrestare la marcia al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure al fine di intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, compreso l'art. 7 c. 1 e c. 14 del Codice della Strada.

La violazione alla presente ordinanza, fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni a questi provvedimenti, come enunciato dall'art. 7 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di €500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Lombardia – sezione di Brescia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

## **DEMANDA**

agli organi di Polizia di Stato e di Polizia Locale l'osservanza del presente provvedimento.

Brescia, .2008

**Il Sindaco**

On. Avv. Adriano Paroli